



DECRETO LEGISLATIVO N. 219 DEL 30 DICEMBRE 2023

MODIFICHE ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

LE **NUOVE DISPOSIZIONI** INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 219/2023

**LA GARANZIA DEL
CONTRADDITTORIO**

**L'ACCESSO ALLA
DOCUMENTAZIONE**

**LA TUTELA
DELL'AFFIDAMENTO**

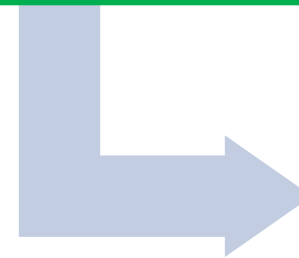
**IL DIVIETO
DEL BIS IN IDEM**

**IL PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITA'**

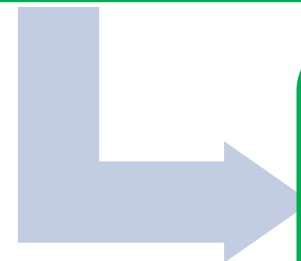
**IL PRINCIPIO DI
AUTOTUTELA**

I PRINCIPI GENERALI: LIMITI E POTESTÀ REGOLAMENTARE DEGLI ENTI LOCALI

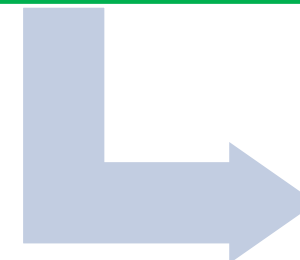
Gli enti locali **adeguano**
i rispettivi ordinamenti



Regolano le materie
disciplinate dalla legge



Non possono stabilire
garanzie inferiori



Possono prevedere
livelli ulteriori di tutela

IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO ARTICOLO 6-BIS

IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

ATTI INCLUSI:

Gli atti impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo

ATTI ESCLUSI:

Non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del MEF nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione

LE MODALITA' DEL CONTRADDITTORIO ARTICOLO 6-BIS

LE MODALITA' DEL CONTRADDITTORIO E DELL'ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

ASPETTI FORMALI:

L'Ente comunica al contribuente lo schema di atto assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per eventuali controdeduzioni o, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo

ASPETTI SOSTANZIALI:

L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui sopra e l'atto adottato all'esito del contraddittorio deve tenere conto delle osservazioni del contribuente e deve essere motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere

LE ECCEZIONI DEI TERMINI DEL **CONTRADDITTORIO** ARTICOLO 6-BIS

LE ECCEZIONI DEI TEMPI DEL CONTRADDITTORIO

TERMINI DEL CONTRADDITTORIO E DELLA NOTIFICA:

Se la scadenza del termine del contraddittorio è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per il contraddittorio e il termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio

L'ISTITUZIONE DEL GARANTE NAZIONALE DEL CONTRIBUENTE ARTICOLO 13

LA NOMINA E LE FUNZIONI DEL GARANTE NAZIONALE DEL CONTRIBUENTE

LA NOMINA:

Il Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con sede in Roma, è scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per la durata di quattro anni rinnovabile una sola volta

LE FUNZIONI:

Sulla base di segnalazioni scritte che lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, il Garante può rivolgere raccomandazioni, richiami o accessi per controllare la funzionalità dei servizi e della tutela a favore del contribuente

IL DIVIETO DEL **BIS IN IDEM** ARTICOLO 9-BIS

LE REGOLE DEL DIVIETO DI BIS IN IDEM NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

DIVIETO FORMALE:

Salvo che specifiche disposizioni prevedevano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta

IL PRINCIPIO DI **PROPORZIONALITA'** ARTICOLO 10-TER

LE REGOLE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

ASPETTO FORMALE:

In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre a quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo

ASPETTO SOSTANZIALE:

Il principio di proporzionalità si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie

L'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA ARTICOLO 10-QUATER E QUINQUIES

LE TIPOLOGIE DI ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

AUTOTUTELA OBBLIGATORIA:

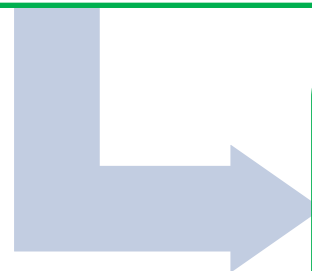
L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei casi specificati nella norma di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione

AUTOTUTELA FACOLTATIVA:

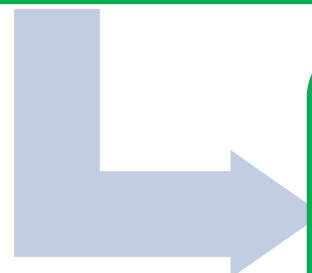
Fuori dai casi di autotutela obbligatoria, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione

I CASI DI ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

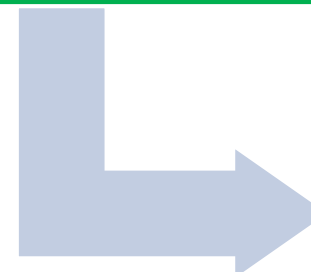
Errore di persona



Errore di calcolo



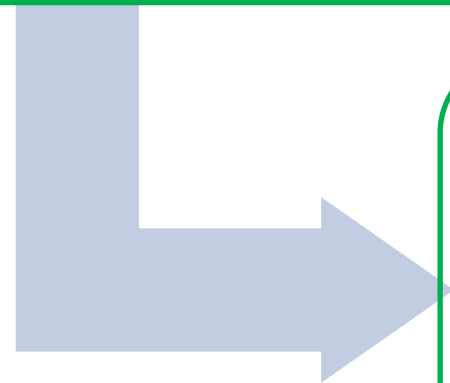
**Errore su individuazione
del tributo**



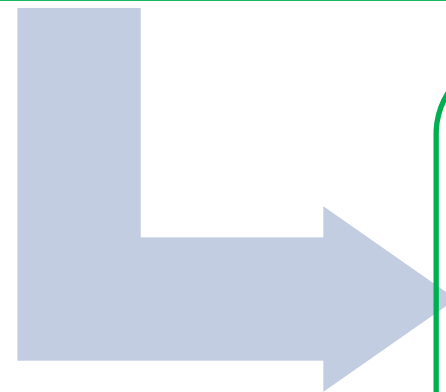
**Errore materiale del contribuente
facilmente riconoscibile dalla
amministrazione finanziaria**

I CASI DI ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

Errore sul presupposto d'imposta



**Mancata considerazione di pagamenti
di imposta regolarmente eseguiti**



**Mancanza di documentazione
successivamente sanata, non oltre i
termini ove previsti a pena di decadenza**

I CASI DI NON ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

LE ESCLUSIONI DELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ENTE PASSATA IN GIUDICATO:

L'obbligo di autotutela obbligatoria non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria

ATTO DEFINITIVO PER MANCATA IMPUGNAZIONE DECORSO UN ANNO:

L'obbligo di autotutela obbligatoria non sussiste decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione

DISPOSIZIONI FINALI: POTENZIALI CRITICITA' APPLICATIVE PER I PICCOLI COMUNI

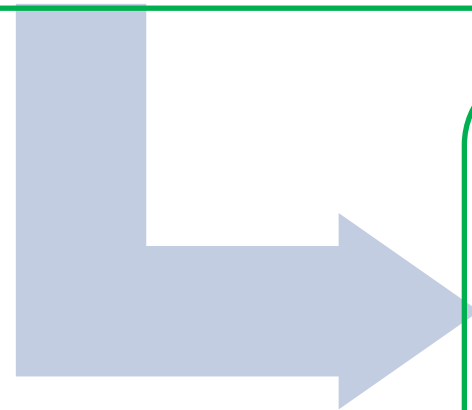
I LIMITI OGGETTIVI PER L'ESPLETAMENTO DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E DELLA CONSULENZA AI CONTRIBUENTI

ANALISI LIMITI TECNICI E FINANZIARI:

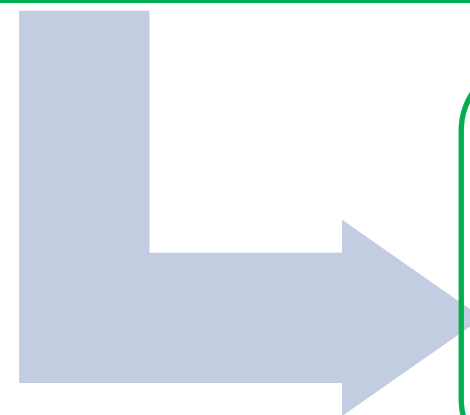
All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6-bis, 10-octies e 10-nonies della L. 212/2000, come introdotti, rispettivamente, dalle lettere e) e m) del comma 1, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

DATE E ENTRATA IN VIGORE MODIFICHE ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

30 dicembre 2023
data di emanazione



3 gennaio 2024
data di pubblicazione in G.U. n. 2



18 gennaio 2024
data di entrata in vigore